L'INTERVENTO

Riscossione Ici e Tarsu, non vale il termine dei 10 anni

di **Maurizio VILLANI**

In tema di accertamenti Ici e Tarsu i termini sono tassativamente previsti dal legislatore a pena di decadenza, che attualmente sono di cinque anni e di sei anni, in caso di omesse presentazioni delle dichiarazioni.

A tal proposito, lo Statuto dei diritti del Contribuente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212/2000, prevede che "i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati".

In merito alla polemica sorta con il Comune di Lecce, ed in particolare per quanto riguarda le precisazioni dell'Assessore Monosi, apparse sul Quotidiano di sabato, occorre precisare che la normativa fiscale non prevede assolutamente il termine decennale per il recupero delle somme in tema di Ici e Tarsu.

Infatti, l'art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, nel consentire la riclassificazione catastale degli immobili per intervenute ed accertate variazioni edilizie, precisa testualmente: "La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione; agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio".

Come può notarsi, la suddetta norma non allunga assolutamente i termini di decadenza per gli accertamenti sia perché ciò è vietato dallo Statuto dei diritti del Contribuente, peraltro mai espressamente derogato, sia perché non prevede alcun termine decennale specifico per il recupero delle suddette imposte.

La data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale ha solo un valore indicativo, nel senso che i Comuni possono trarne riferimento per eventuali accertamenti Ici e Tarsu sempre che siano nei termini di decadenza di cinque e sei anni per le notifiche dei relativi atti.

Di conseguenza, non si può assolutamente interpretare la suddetta norma nel senso di consentire al Comune di Lecce di notificare accertamenti entro dieci anni quando, ripeto, i termini di decadenza per l'Ici e per la Tarsu non sono stati assolutamente e tassativamente prorogati dalla legge n. 311 del 2004 e, peraltro, non sono stati espressamente derogati i principi dello Statuto dei diritti del Contribuente.

*** avvocato tributarista patrocinante in Cassazione**